Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 28 ottobre 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 settembre 1967, n. **954**.

Estinzione del debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il debito dello Stato verso la Cassa depositi e prestiti, derivante dalla convenzione stipulata il 26 maggio 1949 tra la stessa, il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano quale gestore *ex lege* del FIM, è regolato mediante compensazione in conto degli utili dello esercizio 1967.

Art. 2.

L'incremento degli utili conseguente alla operazione di cui al precedente articolo è devoluto dalla Cassa depositi e prestiti interamente allo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 settembre 1967, n. **955**.

Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresì alle società, tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.

Art. 2.

Oltre ai danni causati dai fatti di guerra previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono ammessi a risarcimento, purchè non siano già regolati da altre leggi, anche i danni verificatisi in dipendenza:

a) di requisizioni documentate da atti dell'epoca rilasciati dalle forze armate alleate nei territori già sottoposti alla sovranità italiana ed in Albania fino alla data di sistemazione definitiva dei territori stessi, semprechè non disciplinate da accordi internazionali anche successivamente avvenuti;

b) di confische, sequestri o liquidazioni coatte, purchè comprovate da atti formali, verificatisi, in periodo bellico, anche a seguito di persecuzioni razziali;

c) di perdita, distruzione o danneggiamento di cose mobili o immobili in conseguenza di requisizioni, per le quali esistano atti formali, operate dalle forze armate germaniche, o nel loro interesse, dopo l'8 settembre 1943, in parziale deroga all'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;

d) di requisizioni partigiane non liquidabili ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per inosservanza dei termini prescritti da tale decreto legislativo, purchè le domande risultino presentate entro i termini dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

e) gli atti compiuti dalle bande armate irregolari nei territori dell'Africa già soggetti alla sovranità italiana sino alla data di definitiva sistemazione dei territori stessi.

Art. 3.

L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.

Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, l'indennizzo o il contributo è concesso al cedente, salvo patto contrario.

Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, o della legge 25 giugno 1949,

n. 409, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

Art. 4.

In parziale deroga al quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, entro il termine di 360 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati, a favore dei quali non sia stato ancora emesso decreto di liquidazione dell'indennizzo, possono, ove intendano provvedere al ripristino del bene, dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler optare per il contributo.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando il bene danneggiato di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi può altresì richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.

Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, può essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti ».

Art. 6.

Ai fini della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono valide le istanze presentate entro i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 7.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente:

« Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 8.

Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche ai danni subìti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, assicurati contro i detti rischi, nonchè alle navi requisite per acquisto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127. Le indennità già percepite sono detraibili ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dall'indennizzo o dal contributo, da liquidare per ogni singolo natante da considerarsi unico cespite.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle navi ed ai galleggianti requisiti o noleggiati dalla Repubblica sociale italiana. Le relative indennità vanno detratte solo nel caso che non siano state restituite all'Erario.

Art. 9.

In mancanza della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la prova della proprietà dei beni spediti per ferrovia e delle circostanze relative alla loro perdita, può essere data con altri documenti idonei ovvero con dichiarazione giurata resa dal danneggiato e da quattro cittadini a conoscenza diretta dei fatti.

Art. 10.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potrà documentare la proprietà degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformità e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile ».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Avverso il decreto dell'intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede definitivamente sentita, ove lo ritenga, la Commissione centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

L'ultimo comma dell'articolo 17 della stessa legge è sostituito dai seguenti:

« Avverso il decreto dell'intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro per il tesoro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Qualora la valutazione del danno superi lire 50.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, se trattasi di indennizzo, e la spesa occorrente per il ripristino secondo i prezzi vigenti al maggio 1940 superi lire 10.000, se trattasi di contributo, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20 della presente legge ».

Art. 12.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Avverso i provvedimenti del Ministro per il tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente.

Relativamente ai beni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge, per i quali l'entità del danno è stata valutata, ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, in misura superiore a lire 50.000 oppure la spesa, occorrente per il ripristino, la riparazione e la rico-

struzione secondo i prezzi vigenti al maggio 1940, è stata valutata in misura superiore a lire 10.000, il provvedimento è emesso previo parere della Commissione tecnico-amministrativa centrale, di cui allo articolo 20 della presente legge ».

Art. 13.

L'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge e su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

La Commissione è presieduta da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione, ed è composta da cinque magistrati con funzioni di vice presidente, da cinque funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da cinque funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da cinque funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da due funzionari del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno del Genio civile, e da dieci rappresentanti dei danneggiati di guerra.

La Commissione è suddivisa in cinque sezioni, di cui una con il compito di esprimere pareri sui ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione; le assegnazioni dei ricorsi alle altre quattro sezioni vengono fatte dal presidente, prevalentemente in base alla natura dei beni danneggiati.

Ciascuna sezione è presieduta dal presidente della Commissione o da uno dei vice presidenti ed è composta da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, da un funzionario della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da due rappresentanti dei danneggiati di guerra; i due funzionari del Ministero dei lavori pubblici di cui al secondo comma del presente articolo fanno parte della sezione chiamata ad esprimere pareri in materia di ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di case di civile abitazione.

Fanno parte, inoltre, della Commissione un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Servizio delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dei trasporti e dell'aviazione civile, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, della sanità, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattino ricorsi o questioni che rientrino nelle materie di interesse delle rispettive Amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà, in relazione alle effettive esigenze, di ridurre il numero delle sezioni, adeguando il numero dei componenti.

Per la validità delle adunanze di ciascuna sezione è necessario l'intervento di almeno tre componenti, compreso il presidente o uno dei vice presidenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi esercita le funzioni di presidente.

I pareri su questioni di principio o, comunque, di particolare importanza possono essere devoluti dal presidente della Commissione ad una sezione speciale presieduta dallo stesso presidente e composta dai cinque vice presidenti, da due funzionari della Direzione generale dei danni di guerra, da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e da quattro rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Con decreto del Ministro per il tesoro possono per particolari esigenze essere chiamati ad assistere, in qualità di esperti, alle sedute della Commissione, magistrati, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale.

Presso la Commissione centrale è costituita una Segreteria cui è preposto un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le mansioni di segretario di ciascuna sezione della Commissione sono esercitate da un funzionario della stessa Direzione generale dei danni di guerra.

Il Ministro per il tesoro stabilisce, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai presidenti, ai componenti, ai segretari delle Commissioni ed agli esperti che svolgono attività consultiva per l'attuazione della presente legge ».

Art. 14.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Per la nomina e la sostituzione dei componenti delle Commissioni e del Comitato di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

I rappresentanti dei danneggiati di guerra nelle Commissioni previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono nominati sentita la Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 91.

I componenti che risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive possono essere sostituiti, per il periodo che ancora dovrebbero restare in carica, con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 15.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Quando in una Provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20.000 o di 50.000, il Ministro per il tesoro ha facoltà di istituire una seconda ed una terza Commissione, le quali potranno essere successivamente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

Quando in una Provincia il numero delle denunce ancora da liquidare ai sensi dell'articolo 17 della presente legge risulti irrilevante il Ministro per il tesoro ha facoltà di procedere allo scioglimento della relativa Commissione provinciale e di attribuirne i compiti ad altra Commissione provinciale ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonchè per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, è costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i beni che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della presente legge l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra moltiplicato per il coefficiente 8 ».

La locuzione « prezzi vigenti al 30 giugno 1943 », di cui al primo comma dell'articolo 25 e al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, deve intendersi nel senso di « prezzi vigenti in Italia al 30 giugno 1943 ».

Art. 18.

Il penultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica ».

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per i danni ai beni previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 4 della presente legge qualora l'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, il relativo importo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto.

Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni di danno valutato come sopra ».

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale, l'intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

Art. 21.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subìto danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.

Art. 22.

All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto infine il seguente comma:

« Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subìti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione è data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito. L'indennizzo è concesso con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Art. 23.

All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dello indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

Art. 24.

Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da

liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del genio civile, provvedono le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari.

L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio fra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sarà recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sarà corrisposto ai soli cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dello articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 25.

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dallo articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

Art. 26.

Il limite massimo delle aperture di credito a favore degli intendenti di finanza per il pagamento degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, fissato in un miliardo di lire con la legge 29 novembre 1961, n. 1324, può essere elevato, ove occorra, con decreto del Ministero del tesoro, fino ad un massimo di due miliardi di lire, quando le denunce per danni di guerra in carico ad un'Intendenza di finanza superano il numero di 20.000.

Art. 27.

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Si procederà a nuova liquidazione o integrazione su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17 e 19.

Sono valide, ai fini dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le domande presentate ai Consolati italiani o al Ministero del tesoro entro la data di entrata in vigore della presente legge da cittadini italiani che a tale data siano residenti e domiciliati in Italia ed abbiano acquisito la qualifica di profughi da territori esteri ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni. Le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza in Italia al 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame su domanda degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ai profughi provenienti dalla Tunisia è data facoltà di optare tra i benefici dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'indennizzo previsto dalla legge 15 giugno 1965, n. 718.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore. E' accordata sanatoria per tutte le liquidazioni ed integrazioni effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge con detrazioni per vetustà non conformi ai criteri di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 28.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — REALE — PRETI — ANDREOTTI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 956.

Autorizzazione a cedere al comune di Parma un'area di circa mq. 2.970, facente parte del compendio patrimoniale denominato « Caserma Bottego », sito in detta città, nonchè a rinunciare al diritto d'uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa mq. 3.000 appartenente al « Palazzo del Giardino », in permuta di un'area, con sovrastante fabbricato, estesa mq. 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà comunale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la cessione in favore del comune di Parma di un'area di circa metri quadri 2.970, facente parte del compendio patrimoniale denominato « Caserma Bottego », sito in detta città, nonchè la rinuncia, in favore del medesimo Comune, al diritto d'uso spettante allo Stato su un'area comunale di circa metri quadri 3.000 appartenente al « Palazzo del Giardino », in permuta di un'area con sovrastante fabbricato, estesa metri quadri 1.670, sita in via delle Fonderie, di proprietà del comune di Parma.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 957.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, contenente disposizioni riguardanti le « Regole della Magnifica Comunità di Cadore ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, sono inseriti i seguenti comma:

« Tuttavia, qualora ricorrano evidenti ragioni di interesse della Regola o di sviluppo industriale o turistico della zona, potrà essere deliberata l'alienazione o una diversa destinazione di singoli beni, purchè essi abbiano estensione limitata rispetto al patrimonio complessivo della Regola e purchè il ricavato sia impiegato nell'acquisto di altri beni silvo-pastorali o nel miglioramento fondiario dei beni già in godimento.

Per le Regole che hanno ottenuto l'approvazione dello statuto ed amministrano direttamente il proprio patrimonio, la deliberazione dovrà essere adottata dall'assemblea con l'intervento di almeno due terzi dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole di due terzi degli intervenuti in prima convocazione; o in seconda convocazione, da indirsi, con un intervallo di almeno quindici giorni, con l'intervento di almeno metà dei regolieri iscritti nell'anagrafe e col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Dove invece i beni regolieri sono amministrati per delega dal Comune, la deliberazione del Consiglio comunale dovrà essere adottata con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri intervenuti.

In ogni caso la deliberazione dovrà essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno, sentito il Consiglio della Magnifica Comunità di Cadore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 6 ottobre 1967, n. 958.

Cessione in favore dell'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex Polveriera di Panigaglia », sito in comune di Portovenere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata, per il prezzo di lire 630 milioni, la cessione all'Ente nazionale idrocarburi dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « Ex Polveriera di Panigaglia », da destinarsi alla costruzione di un terminale per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 959.
Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso, di cui alla legge 26 febbraio 1964, n. 119, è elevato da lire 60 milioni a lire 112 milioni.

A decorrere dallo stesso esercizio finanziario, sono elevati a lire 48 milioni i contributi a carico, rispettivamente, della Regione Val d'Aosta e della provincia di Torino, di cui alla citata legge 26 febbraio 1964, n. 119.

Art. 2.

All'onere di lire 52 milioni per l'anno finanziario 1967 si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona da via Abate Chanoux a via de Tillier sita nel comune di Aosta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona da via Abate Chanoux a via de Tillier, comune di Aosta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aosta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la susseguenza di resti di costruzioni romane (parte della cinta nord, il Criptoportico, i resti di fabbricati venuti alla luce a seguito di scavi archeologici, ecc.) e di costruzioni di origine medioevale (le case addossate alle mura che costituiscono col muretto adiacente il caratteristico complesso della rue St.Joconde, la cattedrale con l'attiguo chiostro, il vescovado, ecc.) forma con l'ambiente naturale in esso esistente un complesso di cose immobili avente singolare valore estetico e tradizionale, che manifesta una evidente spontanea concordanza e fusione fra le zone libere da costruzioni ed i particolari e gli insiemi realizzati dall'opera dell'uomo, alta espressione di paesaggio urbano, ed inoltre la via Xavier de Maistre, la via Monsignor de Sales e la rue St. Joconde costituiscono dei belvederi accessibili al pubblico dai quali è possibile godere la vista rispettivamente sul Rutor, sul Grand Combin e sull'abside della cattedrale;

Decreta:

La zona da via Abate Chanoux a via de Tillier sita nel territorio del comune di Aosta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con il canale des Rives, con la particella n. 69 del foglio XLII, con via Abate Chanoux, con via Xavier de Maistre, con via Monsignor de Sales, attraversamento via Monsignor de Sales, con via Palazzo Stati Generali, con piazza Emilio Chanoux, con via de Tillier, con via de Lostan, attraversamento via Monsignor de Sales, con via Monsignor de Sales, con via Croce di Città, attraversamento piazza Roncas, fino a ricongiungersi con il canale des Rives.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Aosta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 28 maggio 1966, alle ore 9,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

COMUNE DI AOSTA Vincolo della zona da via Abate Chanoux a via de Tillier.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle di Aosta;

Presa visione della esauriente documentazione fotografica e planimetrica del complesso caratteristico proposto a vincolo, sentita la relazione del soprintendente sui motivi che hanno determinato la proposta di includere la zona negli elenchi delle località da tutelare di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto che il comune di Aosta è sede di Azienda autonoma di soggiorno e turismo e considerato che la parte di città delimitata in planimetria per l'interessante susseguenza di resti di costruzioni romane (parte della cinta nord, il Criptoportico, i resti di fabbricati venuti alla luce a seguito di scavi archeologici, ecc.) e di costruzioni di origine medioevale (le case addossate alle mura che costituiscono col muretto adiacente il caratteristico complesso della rue St. Joconde, la cattedrale con l'attiguo chiostro, il vescovado, ecc.) le quali compongono con l'ambiente naturale un aspetto avente singolare valore estetico e tradizionale, manifestando una evidente spontanea concordanza e fusione fra le zone libere da costruzioni ed i particolari e gli insiemi realizzati dall'opera dell'uomo: alta espressione di paesaggio urbano;

Rilevata la necessità che le aree non vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza della località e che vengano mantenuti adeguati coni panoramici da via Xavier de Maistre sul Rutor, da via Monsignor de Sales sul Grand Combin e da rue St. Joconde sull'abside della cattedrale;

Ravvisato che le aree proposte a vincolo hanno tutti i presupposti per essere dichiarate di notevole interesse pubblico;

La Commissione all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

Con il canale des Rives, con la particella n. 69 del foglio XLII, con via Abate Chanoux, con via Xavier de Maistre, con via Monsignor de Sales, attraversamento via Monsignor de Sales, con via Palazzo Stati Generali, con piazza Emilio Chanoux, con via De Tillier, con via de Lostan, attraversamento via Monsignor de Sales, con via Monsignor de Sales, con via Croce di Città, attraversamento piazza Roncas, fino a ricongiungersi con il canale des Rives.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 10,05 il presidente dichiara chiusa la seduta.

(10840)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 8 marzo 1967 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967;

Decreta:

E' approvato il piano generale delle operazioni predisposto, per l'anno 1967, dal Consiglio generale del Mediocredito centrale, in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei criteri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

MEDIOCREDITO CENTRALE

PIANO PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI PER IL 1967

A) CENNI SULLE OPERAZIONI COMPIUTE NEL 1966 (1)

1. *Mezzi operativi.* — Nell'esercizio 1966, quattordicesimo dalla sua costituzione, l'ammontare dei mezzi operativi a disposizione del Mediocredito centrale è stato di lire 242,2 miliardi così ripartiti: lire 174,5 miliardi del fondo di dotazione e della riserva non investita e lire 67,7 miliardi derivanti da mutui diversi, tra i quali sempre prevalente il prestito argentino.

Rispetto alle previsioni vi è stato un minore afflusso di mezzi finanziari per lire 2,7 miliardi, dovuto al mancato incasso di lire 5 miliardi che era stato previsto ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 619, a titolo di aumento del fondo di dotazione, solo parzialmente compensato dai maggiori incassi per altri crediti.

2. *Nuove erogazioni per finanziamenti e contribuzioni.* — Nel settore della media e piccola impresa l'andamento delle erogazioni per finanziamenti ha sostanzialmente confermato le previsioni; le erogazioni al settore interno sono risultate infatti inferiori di sole lire 400 milioni a quello previsto.

Nel settore delle esportazioni, per contro, si è avuto un minor esborso di lire 19,8 miliardi rispetto alle previsioni sebbene il numero delle domande di credito sia pressochè raddoppiato e sebbene vi sia stato un notevole aumento degli impegni. A fondamento del minor esborso si deve ricordare la natura delle nuove esportazioni; legate ad accordi e contratti che esigono spesso un periodo di preparazione più lungo di quello medio precedente.

L'intervento del Mediocredito centrale si è attuato, come di consueto, oltre che con il rifinanziamento sotto forma di risconto di parte dei crediti concessi agli esportatori, con la erogazione di contribuzioni al pagamento degli interessi. Questi contributi

(1) Si veda la tavola 1.

agli interessi hanno richiesto un esborso di lire 637 milioni su operazioni effettuate a favore delle medie e piccole industrie e di lire 2.598 milioni su operazioni a favore del settore esportativo, contro rispettivamente lire 800 milioni e lire 2.200 milioni indicati nel piano previsionale per il 1966.

Complessivamente, nell'esercizio 1966 la spesa sostenuta dal Mediocredito centrale per contributi agli interessi è stata di lire 3.235 milioni, importo sostanzialmente uguale a quello preventivato.

3. *Rientri.* — L'ammontare complessivo dei rimborsi di finanziamenti in essere è stato di lire 62,9 miliardi, importo inferiore di lire 2,3 miliardi al previsto. Si precisa al riguardo che, al fine di aiutare le imprese che più risentirono della crisi congiunturale del 1964, si è loro concesso il posponimento del pagamento di alcune semestralità.

4. *Disponibilità residue.* — Le disponibilità finanziarie dell'Istituto esistenti al termine dell'esercizio 1966 sono risultate pari a lire 57,8 miliardi, superando di lire 15,2 miliardi l'importo indicato nelle previsioni. Si tratta, è opportuno sottolineare, di disponibilità tutte impegnate, il cui accrescimento è da ascrivere prevalentemente al rallentarsi del ritmo di esborso dei finanziamenti all'esportazione.

B) Piano di previsione per il 1967

1. *Nuove agevolazioni*

1.1 — Nel settore interno dei finanziamenti alle medie e piccole industrie le agevolazioni del Mediocredito centrale si articolano nel rifinanziamento, nella forma di risconto dell'80% del finanziamento primario concesso all'impresa, oppure in quello del 70%, oltre un contributo dello 0,50% sull'ammontare dell'intero finanziamento.

L'intervento del Mediocredito centrale nelle misure sopra indicate consente all'istituto primario di ridurre il tasso dell'interesse per l'impresa al 6%.

A partire dal mese di luglio 1966 un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dal Mediocredito centrale, al fine di consentire più ampie riduzioni del tasso di interesse richiesto alle imprese di più modeste dimensioni. Le nuove modalità, che si applicano nei confronti delle medie e piccole imprese aventi non più di 100 dipendenti, prevedono la corresponsione da parte del Mediocredito centrale di contributi aggiuntivi agli interessi, limitatamente ai finanziamenti primari di importo non superiore a lire 300 milioni; le imprese finanziate vengono a beneficiare di *tassi ridotti, compresi tra il 5% e il 6% in diretto rapporto con* l'ammontare del finanziamento.

Infine, allo scopo di dare maggiore consistenza alla sua partecipazione allo sviluppo industriale nelle regioni meridionali, il Mediocredito centrale è stato autorizzato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad intervenire sui finanziamenti a favore di medie e piccole industrie localizzate nei territori ove opera la Cassa del Mezzogiorno, mediante la concessione del risconto nella misura dell'80% del finanziamento primario oltre a un contributo agli interessi del 3%. Gli istituti speciali meridionali potranno così praticare alle imprese finanziate il tasso del 3%.

2. *Impegni* (1)

2.1 — Si prevede che nel corso dell'esercizio 1967 saranno assunti nuovi impegni di finanziamento del settore delle medie e piccole industrie per lire 47 miliardi, secondo una media *mensile di circa lire 4 miliardi.*

L'importo è stato stimato seguendo due ipotesi. La prima che il rifinanziamento continui ad essere nella misura dell'80% o del 70%, in conformità agli accordi in atto con i singoli istituti primari. La seconda che l'andamento nell'assunzione dei nuovi impegni registri uno sviluppo di circa il 7%, ossia un incremento uguale a quello previsto per il valore aggiunto del settore industriale nel Programma di sviluppo economico. D'altra parte questa previsione di un'espansione degli impegni nella misura del 7% è stata confermata lo scorso anno dall'andamento degli impegni effettivamente assunti.

Complessivamente, tenuto conto anche degli impegni residui dai precedenti esercizi, per un ammontare di lire 28,1 miliardi, gli impegni di finanziamento dell'esercizio 1967 a favore del settore interno dovrebbero risultare di lire 75,1 miliardi.

2.2 — Nel settore delle esportazioni gli impegni di finanziamento vengono attualmente assunti nella misura del 75 % del finanziamento primario, misura massima consentita dalla legge n. 635 del 1961, oppure in misura inferiore, unitamente al riconoscimento di contributi nel pagamento degli interessi. L'intervento del Mediocredito centrale pone gli istituti primari nelle condizioni di praticare agli esportatori il tasso ridotto del 5,90%. Anche se la nuova legge sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti all'esportazione di recente approvazione prevede che l'intervento del Mediocredito centrale possa arrivare fino all'85% del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero, si è ritenuto, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria dell'Istituto, di formulare le previsioni di assunzione di impegni riferendole ai limiti posti dalla richiamata legge n. 635.

Nel corso del 1966 gli impegni di finanziamento assunti a favore del settore delle esportazioni sono risultati pari a lire 264,6 miliardi con un supero di circa 100 miliardi rispetto alle previsioni effettuate all'inizio dell'anno. Ciò è stato determinato per lire 65 miliardi dall'accoglimento di operazioni di carattere straordinario relative alla Polonia, alla Spagna, alla Bulgaria e all'Iran da finanziarsi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635, e per lire 35 miliardi dall'elevato afflusso di domande relative ad operazioni ordinarie presentate ed accolte dall'Istituto nell'ultimo quadrimestre del 1966 che ha superato sia in numero sia in consistenza l'andamento medio riscontrato nei periodi precedenti.

Nel 1967, nell'ipotesi che l'afflusso delle domande di finanziamento, comprensivo delle operazioni ordinarie e delle operazioni da finanziarsi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635, si mantenga sui valori medi registrati negli anni precedenti, pari ad un importo mensile di circa lire 16-18 miliardi, il Mediocredito centrale dovrebbe assumere, nell'ipotesi di un rifinanziamento *nella misura del 75%, e quindi senza pagamento di contributi* agli interessi, impegni nel settore esportativo per circa lire 200 miliardi. In tale cifra è pure compreso l'impegno finanziario di circa lire 27 miliardi riguardante la 2ª tranche dell'Accordo quadro con l'Unione Sovietica, in quanto la 1ª tranche di tale Accordo, pari a lire 26,7 miliardi, si prevede possa essere smobilitata presso l'Ufficio italiano dei cambi (1).

Considerando anche gli impegni residui alla fine dell'esercizio 1966, pari a lire 340,6 miliardi il totale complessivo degli impegni del settore esportativo a fine 1967 dovrebbe ammontare a lire 540,6 miliardi, sempre nell'ipotesi di un rifinanziamento del 75%.

2.3 — Complessivamente, nei due settori in cui opera il Mediocredito centrale, l'insieme degli impegni dell'esercizio 1967 dovrebbe ammontare, nelle ipotesi indicate, a lire 615,7 miliardi, di cui lire 75,1 miliardi per operazioni di rifinanziamento a favore delle medie e piccole imprese e lire 540,6 miliardi per operazioni di rifinanziamento di crediti all'esportazione, nella supposizione che la partecipazione del Mediocredito centrale avvenga nella misura massima del 75%.

3. *Erogazioni* (2)

3.1 — Le previsioni di erogazione dei finanziamenti per il 1967 sono state effettuate tenendo conto dell'ammontare complessivo degli impegni, stimati nel modo indicato, e delle diverse esigenze tecniche dei due settori operativi; nel settore interno, infatti, tra assunzione di impegni ed effettive erogazioni intercorre mediamente un periodo di tempo di pochi mesi, mentre nel settore esportativo il completo utilizzo degli impegni richiede un intervallo di circa tre anni. In tale settore, di norma, l'esborso avviene nella misura del 30% degli impegni nel primo anno, del 50% nel secondo e del 20% nel terzo anno.

Si prevede, pertanto, che saranno erogati per operazioni di rifinanziamento alle medie e piccole imprese mezzi finanziari per un importo di lire 47 miliardi; tale ammontare è ricavato dalla proiezione dell'andamento delle erogazioni negli anni precedenti e corrisponde a circa 3/5 del totale degli impegni residui allo inizio dell'anno e dei nuovi impegni che dovrebbero essere assunti durante il 1967.

Gli impegni del settore delle esportazioni sono stati calcolati, come si è già accennato, sulla base di un rifinanziamento del 75% del finanziamento primario.

Il Mediocredito centrale non è tenuto tuttavia a corrispondere effettivamente all'istituto primario il 75% del finanziamento concesso all'esportatore; esso può erogare una quota inferiore, purchè sia integrata da un corrispondente contributo agli interessi, ed avendo presente, nel limite del possibile, le esigenze di liquidità dello stesso istituto primario.

(1) Si veda la tavola 2.

(1) Si ritiene opportuno far rilevare che lo smobilizzo della suddetta operazione potrà avvenire a condizione che l'Ufficio italiano dei cambi assuma i titoli rappresentativi del credito a condizioni tali da non determinare un onere a carico del Mediocredito centrale superiore alla spesa derivantegli agevolando con mezzi propri l'operazione stessa.

(2) Si vedano le tavole 3, 4 e 5.

Pertanto una esatta valutazione delle possibilità operative del Mediocredito centrale non può aversi considerando unicamente l'ipotesi di un rifinanziamento dei crediti all'esportazione nella misura del 75%.

Questa ipotesi è stata, di conseguenza, integrata da quelle di interventi del Mediocredito centrale nelle misure del 25% e del 50%.

Come si rileva dalla tavola 3 l'esborso finanziario per l'esportazione verrebbe ad essere, nell'esercizio 1967, di lire 78 miliardi nell'ipotesi del 25%, di lire 155 miliardi nell'ipotesi del 50% e di lire 228 miliardi nell'ipotesi del 75%.

Ferme restando le esigenze finanziarie del settore interno, le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, tenuto conto dei rientri derivanti dai due settori operativi, presenterebbero alla fine del 1967 un residuo di circa lire 23 miliardi nell'eventualità di un rifinanziamento dei crediti all'esportazione nella misura del 25%, e disavanzi rispettivamente di lire 47 miliardi e di lire 112 miliardi nelle ipotesi di rifinanziamento nelle misure del 50% e del 75% (1).

Come è indicato dettagliatamente nelle tavole *4/a*, *4/b* e *4/c*, tenuto conto degli impegni assunti nel settore delle esportazioni a tutto il 1967 il fabbisogno finanziario del Mediocredito centrale nella ipotesi di intervento nella misura del 25%, del 50% e del 75% risulta (in miliardi di lire):

	1967			1968		
	25%	50%	75%	25%	50%	75%
	—	—	—	—	—	—
Disponibilità (2)	101	108	116	50	3	— 46
Erogazioni	78	155	228	70	140	204
Fabbisogno	+ 23	— 47	— 112	— 20	— 137	— 250

In definitiva il Mediocredito centrale negli esercizi 1967 e 1968 dovrebbe avere a disposizione, nelle tre ipotesi di intervento sopra indicate, nuovi mezzi finanziari per i seguenti importi (in miliardi di lire):

Ipotesi del	1967	1968
—	—	—
25 %	—	20
50 %	50	90
75 %	110	140

Appare da questi dati evidente come l'ammontare degli impegni esistenti e previsti renda una agevolazione che si basi prevalentemente sul rifinanziamento assai gravosa e impegnativa di disponibilità pubbliche. Meno impegnativo per il pubblico erario, appare un sistema di agevolazioni miste, nel quale l'onere minore sia affidato all'esborso di disponibilità finanziarie e l'onere maggiore ai contributi agli interessi.

Considerato che il rifinanziamento del 50% e del 75% del finanziamento primario richiederebbe stanziamenti per l'aumento del Fondo di dotazione del Mediocredito centrale di ampiezza ritenuta attualmente improponibile (rispettivamente di lire 140 e 250 miliardi) risulta necessario soffermare le stime sull'ipotesi di un intervento del Mediocredito centrale nella misura del 25%.

Peraltro, come già accennato, l'intervento nella misura del 25% se da un lato consente di contenere entro limiti accettabili l'esborso per erogazioni a favore del settore esportativo, dall'altro presuppone la possibilità che il Mediocredito centrale possa erogare contributi agli interessi per l'intera durata del finanziamento agevolato.

Nel 1967, sulla base delle ipotesi sopra indicate, l'intervento a favore del settore delle esportazioni nella forma del rifinanziamento comporterà un esborso di lire 78 miliardi di cui lire 55 miliardi per operazioni accolte nell'esercizio 1966 e precedenti e lire 23 miliardi per operazioni che dovrebbero essere accolte nel corso del 1967.

Pertanto i mezzi finanziari da erogarsi dal Mediocredito centrale nell'esercizio 1967 a favore del settore interno e del settore esportativo dovrebbero ammontare nell'insieme a lire 125 miliardi.

Tenuto conto dei finanziamenti in essere alla fine del 1966 e dei rientri, al 31 dicembre 1967 i finanziamenti in essere del Mediocredito centrale dovrebbero risultare pari a lire 236,4 miliardi di cui lire 115,5 miliardi a favore del settore della media e piccola impresa e lire 120,9 miliardi a favore del settore delle esportazioni.

3. *Rientri.* — Nell'esercizio 1967 i rientri per rimborso di rate di finanziamenti concessi negli esercizi precedenti dovrebbero ammontare complessivamente a lire 73 miliardi provenienti per lire 33 miliardi dal settore interno e per lire 40 miliardi dal settore esportativo.

(1) Si vedano le tavole *4/a*, *4/b* e *4/c*.
(2) Ivi compresi i rientri.

4. *Mezzi finanziari.* — Nel 1967 dovrebbero affluire al Mediocredito centrale, in aumento del Fondo di dotazione, lire 5 miliardi ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 619 (importo non incassato nel 1966 e che si renderà disponibile nel 1967) e lire 30 miliardi previsti dalla nuova legge sull'assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione di recente approvazione.

E' da rilevare, però, che dell'importo di lire 30 miliardi previsto dalla nuova legge, lire 15 miliardi sono già stati affidati al Mediocredito centrale in conto anticipazioni dal Fondo autonomo di cui alla legge n. 635 del 1961, e che pertanto solo lire 15 miliardi costituiscono i nuovi mezzi operativi posti dalla nuova legge a disposizione del Mediocredito centrale. Per contro il Mediocredito centrale dovrà rimborsare la rata relativa al prestito argentino dell'importo di lire 3 miliardi.

Complessivamente, l'incremento netto delle disponibilità dell'Istituto nell'esercizio 1967 sarà di lire 17 miliardi e pertanto l'insieme dei mezzi finanziari operativi dovrebbe risultare di lire 259,2 miliardi.

5. *Bilancio tra mezzi finanziari e impieghi.* — Al 31 dicembre 1967, sulla base delle previsioni di erogazione e di rientro delle disponibilità finanziarie sopra descritte, il bilancio tra mezzi finanziari operativi e impieghi dovrebbe presentare un avanzo di lire 22,8 miliardi, pari alla differenza tra le disponibilità dell'esercizio 1967, ivi compresi i rientri (lire 332,2 miliardi) e l'insieme dei finanziamenti in essere e di quelli erogati nel corso del 1967 (lire 309,4 miliardi), sempre nell'ipotesi che il rifinanziamento del Mediocredito centrale a favore delle esportazioni sia effettuato nella misura del 25% del finanziamento primario (1).

6. *Contribuzioni agli interessi.* — Come già accennato a causa dell'inadeguatezza dei mezzi finanziari a disposizione del Mediocredito centrale per rifinanziamenti rispetto alla continua espansione del sistema del credito a medio termine e all'accresciuta richiesta di finanziamenti, il suo intervento dovrà avvenire nella forma mista del finanziamento e del contributo agli interessi.

La spesa a titolo definitivo per contributi al pagamento degli interessi, che sulla base delle ipotesi fatte saranno erogati nel quinquennio 1967-71, tenuto conto anche dell'onere derivante dalla emissione di obbligazioni prevista dalla legge n. 1142 di cui si tratterà più avanti, è la seguente:

	miliardi di lire				
	1967	1968	1969	1970	1971
	—	—	—	—	—
Settore interno:					
— su operazioni ordinarie	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
— su operazioni effettuate ai sensi della legge 1142	0,8	1,4	1,3	1,1	1 —
Settore esportazione:					
— su operazioni già erogate al 31/12/1966	1,2	1,8	1,2	0,8	0,4
— su operazioni da erogare nell'esercizio 1967 e seguenti	2,3	5,7	7 —	5,5	3,2
Totale	4,9	9,5	10,1	8 —	5,2

La corresponsione di contribuzioni su operazioni ordinarie poste in essere a favore delle medie e piccole imprese comporterà per il Mediocredito centrale un onere valutabile per l'esercizio 1967 in lire 600 milioni.

La spesa per contribuzioni agli interessi da concedere su operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione, tenuto conto delle operazioni ammesse a tale forma di facilitazione negli anni precedenti e delle nuove operazioni previste nel 1967, dovrebbe ammontare complessivamente a lire 3,5 miliardi.

Pertanto nell'esercizio 1967 l'onere a carico del Mediocredito centrale per contributi agli interessi su operazioni ordinarie a favore del settore interno e del settore esportativo dovrebbe risultare, nell'insieme di lire 4,1 miliardi, senza tenere conto degli aggravi derivanti dalla legge n. 1142, di cui al punto seguente.

Come già accennato, l'intervento nel settore dell'esportazione nella misura del 25% del finanziamento primario comporta oltre a stanziamenti per contributi agli interessi, un disavanzo per rifinanziamenti di lire 20 miliardi da erogarsi nel corso del 1968. Ma si ritiene che questo fabbisogno possa essere coperto mediante il ricorso ad anticipazioni dal Fondo autonomo istituito presso il Mediocredito centrale dall'art. 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato da destinare alla concessione di contribuzioni che risultano necessari perchè il Mediocredito centrale possa svolgere la sua attività nella forma e nella misura indicata, tenuto conto che il Medio-

(1) Si veda la tavola 5.

credito centrale potrà presumibilmente erogare con mezzi propri, a valere sul suo conto economico, contributi agli interessi per un importo di circa lire 2,5 miliardi annui, sono appresso indicati (in miliardi di lire):

1967	1968	1969	1970	1971	Totale
—	—	—	—	—	—
2,4	7 —	7,6	5,5	2,7	25,2

In termini più uniformi, gli stanziamenti di bilancio potrebbero essere (in miliardi di lire):

1967	1968	1969	1970	Totale
—	—	—	—	—
4 —	7 —	7 —	7 —	25 —

Come già accennato, l'intervento del Mediocredito centrale a favore delle esportazioni nella forma del rifinanziamento del 50% richiederebbe un apporto finanziario notevolmente maggiore.

Al riguardo, a titolo indicativo, si riportano nell'allegato *A* le cifre relative ai nuovi mezzi finanziari occorrenti al Mediocredito centrale per l'erogazione di rifinanziamenti e di contributi agli interessi.

7. *Finanziamenti agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.*

7.1 — Un nuovo compito di carattere straordinario è stato recentemente attribuito al Mediocredito centrale dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che prevede la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese industriali, commerciali, alberghiere e turistiche colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, nonchè a favore di privati e professionisti danneggiati dalle suddette calamità.

Le operazioni di finanziamento a favore delle imprese vengono effettuate dagli istituti o aziende di credito abilitati allo esercizio del credito a medio termine, mentre i finanziamenti ai privati e professionisti vengono concessi dalle Casse di risparmio, dai Monti di credito su pegno di 1ª categoria e dalle Casse rurali e artigiane.

Sulle predette operazioni il tasso di interesse a carico dei mutuatari è limitato al 3% mentre la durata del finanziamento può arrivare fino a 10 anni.

L'intervento del Mediocredito centrale si attua mediante la corresponsione agli istituti primari di un contributo agli interessi del 4,25%, pari alla differenza tra il costo dell'operazione primaria, riconosciuto nella misura del 7,25%, e il tasso di interesse a carico del mutuatario. A tale scopo la suddetta legge n. 1142 ha istituito presso il Mediocredito centrale un apposito Fondo dell'ammontare di lire 28 miliardi.

E' da rilevare inoltre che nei confronti di alcuni istituti regionali che si trovano a dover fronteggiare una domanda di credito di dimensioni inusitate e comunque superiore alla loro potenzialità finanziaria, è stato riconosciuto un costo delle operazioni dell'8,25%. Pertanto, in considerazione delle difficoltà che incontrano gli istituti regionali nella provvista di mezzi finanziari e al fine di consentire ai predetti istituti di partecipare sostanzialmente all'opera di finanziamento straordinario delle imprese danneggiate, il Mediocredito centrale è stato autorizzato a concedere a detti istituti mutui a medio termine al tasso agevolato del 5,50%.

L'ammontare complessivo dei mutui che presumibilmente il Mediocredito centrale concederà agli istituti regionali perchè possano far fronte adeguatamente agli impegni di finanziamento derivanti da operazioni di cui alla legge 1142, dovrebbe essere pari a lire 100 miliardi che il Mediocredito centrale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 37 della suddetta legge 1142, si provvederà mediante il ricorso al mercato finanziario.

L'onere derivante dalla differenza tra il costo delle obbligazioni ed il tasso da applicare agli istituti primari dovrebbe essere di circa lire 800 milioni nell'esercizio 1967, di lire 1,4 miliardi nel 1968, di lire 1,3 miliardi nel 1969, di lire 1,1 miliardi e lire 1 miliardo rispettivamente nel 1970 e 1971 e di importo via via decrescente negli esercizi seguenti.

7.2 — Al 1° marzo 1967 i finanziamenti a favore di imprese alluvionate, approvati dal Mediocredito centrale ammontavano a lire 120 miliardi; il fondo contribuzioni risulta, pertanto, pressochè integralmente impegnato (1).

(1) La durata media dei prestiti finora approvati risulta di 9, 11 anni. I calcoli sono stati effettuati, pertanto, in base al piano di ammortamento di un prestito della durata di 9 anni. Poichè, inoltre, le modalità di rimborso dei prestiti non sono uniformi tra i diversi istituti primari, si è ipotizzato che 2/3 dei finanziamenti vengano rimborsati a quote costanti di capitale e interessi, cioè con quote di solo capitale crescenti e 1/3 con quote di capitale costanti e rate complessive di capitale e interessi decrescenti.

Alla data suddetta agli istituti primari erano pervenute domande di finanziamento di imprese industriali, commerciali, del turismo e dello spettacolo per lire 200,4 miliardi. A tale importo deve essere aggiunto l'ulteriore aumento che presumibilmente si verificherà nelle richieste di finanziamento da parte delle imprese e l'importo dei crediti agevolati ai privati e professionisti sinistrati.

L'importo complessivo dei finanziamenti a imprese e privati alluvionati dovrebbe aggirarsi intorno a lire 300 miliardi, con un onere complessivo a carico del Fondo contribuzioni di cui all'art. 31 della legge 1142 di circa lire 65 miliardi.

L'attuale dotazione del fondo di lire 28 miliardi risulta del tutto insufficiente ad accogliere le richieste di finanziamento che si prevede perverranno dalle imprese e dai privati alluvionati. Pertanto, in relazione alla opportunità di non sospendere o rallentare le operazioni suddette, il Mediocredito centrale ritiene di dover porre all'attenzione delle competenti autorità di Governo la necessità di integrare il fondo contribuzioni previsto dalla legge 1142 con un ulteriore stanziamento di almeno lire 35 miliardi.

A tale riguardo sembrerebbe opportuno che il problema dell'integrazione del fondo contribuzioni, pur non ponendosi come esigenza immediata di cassa, trovasse fin d'ora soluzione con l'approvazione di un provvedimento di legge che preveda stanziamenti a carico del bilancio dello Stato negli esercizi futuri.

Tenuto conto dei tempi tecnici di erogazione delle contribuzioni agli istituti primari, l'ammontare degli stanziamenti di bilancio si possono indicare come segue (in miliardi di lire):

1970	1971	1972	1973	1974	Totale
—	—	—	—	—	—
10 —	10 —	8 —	4 —	4 —	36 —

Analoga esigenza si manifesta per il fondo di garanzia previsto dall'art. 28 della predetta legge 1142.

L'attuale consistenza di tale fondo, pari a lire 8 miliardi, non risulta adeguata all'ammontare dei finanziamenti che si prevede saranno posti in essere.

Pertanto si ritiene opportuno sottolineare l'esigenza di integrare il predetto fondo di garanzia con un ulteriore stanziamento di lire 7 miliardi, in modo da elevare a lire 15 miliardi le disponibilità del fondo medesimo.

C) Considerazioni finali

La continuità dell'azione di agevolazione e di sostegno svolta dal Mediocredito centrale a favore delle medie e piccole industrie e a favore delle esportazioni a pagamento differito, che altrimenti dovrebbe essere sospesa nel corso del corrente esercizio 1967, pone il problema grave e urgente di nuovi mezzi finanziari. I metodi da seguire potrebbero essere i consueti: l'aumento del fondo di dotazione in misura tale da consentire l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione nella forma del rifinanziamento, oppure lo stanziamento in bilancio di mezzi finanziari da utilizzare per la corresponsione di contributi agli interessi. La via da seguire potrebbe anche essere un contemperamento dei due metodi.

Considerata l'inopportunità attuale di elevati stanziamenti per l'aumento del fondo di dotazione, appare necessario ripiegare sul sistema del pagamento di contributi agli interessi. Limitandoci, pertanto, ad esporre le esigenze del Mediocredito centrale, nell'ipotesi che il rifinanziamento delle esportazioni sia contenuto entro il 25% del credito primario, queste esigenze sarebbero, fino al 1970 (cioè fino a quando il Mediocredito centrale non sarà in grado di fare fronte coi propri mezzi agli impegni già assunti e a quelli che si prevede di assumere nel presente esercizio) come è già stato illustrato, le seguenti (in miliardi di lire):

1967	1968	1969	1970	Totale
—	—	—	—	—
4 —	7 —	7 —	7 —	25 —

E' forse opportuno sottolineare che gli stanziamenti proposti limitano la loro efficacia agli impegni di finanziamento già assunti nell'esercizio 1966 e a quelli che sulla base delle ipotesi adottate saranno assunti nel corrente esercizio 1967.

Pertanto all'attività che il Mediocredito centrale andrà a svolgere nell'esercizio 1968 e seguenti dovrà provvedersi con nuove provvidenze finanziarie.

* * *

A loro volta i crediti agevolati a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno scorso, esige-

ranno nuovi stanziamenti di bilancio, accanto a quello di lire 28 miliardi già previsto dalla legge n. 1142, così distribuiti dal 1970 al 1974:

1970	1971	1972	1973	1974	Totale
10 —	10 —	8 —	4 —	4 —	36 —

Si prevede che tali stanziamenti, *da approvarsi con provvedimento legislativo d'urgenza*, consentiranno di dare corso in modo definitivo e senza ulteriori nuovi interventi alle operazioni di credito agevolato di cui alla legge n. 1142.

Roma, addì 8 marzo 1967

TAV. 1.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Consuntivo e previsioni sulle disponibilità e gli impieghi a fine 1966

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni	Consuntivo	Differenza consuntivo-previsioni
Mezzi operativi:			
Fondo di dotazione	176,5	172,2	— 4,3
Riserva non investita	2,3	2,3	—
Mutui e anticipazioni:			
— Prestito argentino	49,4	51 -	+ 1,6
— ex legge 1087	1,8	1,8	—
— Fondo autonomo	14,9	14,9	—
	244,9	242,2	— 2,7
Rientri da:			
Media e piccola industria	32 -	29,9	— 2,1
Esportazione	33,2	33 -	— 0,2
	65,2	62,9	— 2,3
Disponibilità residue	310,1	305,1	— 5 -
Finanziamenti (erogazioni) In essere a fine 1965 e nuovi:			
Media e piccola industria	131,8	131,4	+ 0,4
Esportazione	135,7	115,9	+ 19,8
Disponibilità impiegate a fine anno	267,5	247,3	+ 20,2(*)
Disponibilità residue	+ 42,6	+ 57,8	+ 15,2

(*) Il segno + significa minore utilizzo di disponibilità rispetto alle previsioni.

TAV. 2.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione degli impegni per il 1967

(miliardi di lire)

A favore di	Impegni dei precedenti esercizi residui al 1-1-1967	Impegni previsti nello esercizio 1967	Totale degli impegni a fine esercizio
a) *Media e piccola industria*:			
Legge n. 949	17,2	29 -	46,2
Legge n. 623	9,2	14,5	23,7
Legge n. 1016	0,7	1,5	2,2
Legge n. 431	1 -	2 -	3 -
Totale *a*)	28,1	47 -	75,1
b) *Esportazione*:			
Operazioni ordinarie	309,2 (1)	200 - (3)	509,2
Accordi quadro	31,4 (2)	—	31,4
Totale *b*)	340,6	200 -	540,6
Totale (*a* + *b*)	368,7	247 -	615,7

(1) Ivi comprese le operazioni da finanziarsi ai sensi dell'art. 20 della legge 635, riguardanti i seguenti paesi:

IMI-Polonia	L. 15,5	miliardi
Mediobanca-Iran	» 22,5	»
Mediobanca-Bulgaria	» 19,1	»
Mediobanca-Spagna	» 4,1	»
Efibanca-Polonia	» 3	»
	L. 64,2	»

(2) Gli Accordi quadro si riferiscono all'operazione IMI-Messico di L. 4,7 miliardi e all'operazione IMI/Mediobanca-URSS di L. 26,7 miliardi che potrà essere smobilizzata presso l'Ufficio italiano dei cambi.

(3) Impegni assunti nella misura del 75% del finanziamento primario.

TAV. 3.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione di erogazioni a favore delle esportazioni per impegni assunti entro il 1967 in diverse ipotesi di rifinanziamento

(miliardi di lire)

Misura del rifinanziamento	1967	1968	1969	1970	1971	Totale
25 %	78	70	32	3	2	185
50 %	155	140	65	5	5	370
75 %	228	204	96	7	6	541

TAV. 4/*a*.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione sulle erogazioni e le disponibilità dell'Istituto nel quinquennio 1967-1971 in ipotesi di rifinanziamento dell'esportazione nella misura del 25%.

(miliardi di lire)

VOCI	1967	1968	1969	1970	1971
a) Disponibilità al 1° gennaio (1)	74,8	20 -	— 24 -	— 22 -	14 -
b) Mezzi occorrenti per il settore interno	14 -	14 -	7 -	2 -	—
c) Disponibilità per rifinanziamenti all'esportazione (*a* — *b*)	60,8	6 -	— 31 -	— 24 -	14 -
d) Rientri del settore esportazione	40 -	44 -	45 -	45 -	38 -
e) Totale (*c* + *d*)	100,8	50 -	14 -	21 -	52 -
f) Erogazioni al settore esportazione	73 -	70 -	32 -	3 -	2 -
g) Disponibilità a fine esercizio (*e* — *f*)	+ 22,8	— 20 -	— 18 -	+ 18 -	+ 50 -

(1) Presso il Tesoro o presso Aziende di credito al netto del rimborso delle rate del prestito argentino.

TAV. 4/*b*.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione sulle erogazioni e le disponibilità dell'Istituto nel quinquennio 1967-1971 in ipotesi di rifinanziamento dell'esportazione nella misura del 50 %

(miliardi di lire)

VOCI	1967	1968	1969	1970	1971
a) Disponibilità al 1° gennaio (1)	74,8	— 50 -	— 141 -	— 141 -	— 72 -
b) Mezzi occorrenti per il settore interno	14 -	14 -	7 -	2 -	—
c) Disponibilità per rifinanziamenti all'esportazione (*a* — *b*)	60,8	— 64 -	— 148 -	— 143 -	— 72 -
d) Rientri dal settore esportazione	47,6	67 -	76 -	80 -	77 -
e) Totale (*c* + *d*)	108,4	3 -	— 72 -	— 63 -	5 -
f) Erogazioni al settore esportazione	155 -	140 -	65 -	5 -	5 -
g) Nuovi mezzi occorrenti (*e* — *f*)	— 46,6	— 137 -	— 137 -	— 68 -	—

(1) Presso il Tesoro o presso Aziende di credito al netto del rimborso delle rate del prestito argentino.

TAV. 4/*c*.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione sulle erogazioni e le disponibilità dell'Istituto nel quinquennio 1967-1971 in ipotesi di rifinanziamento dell'esportazione nella misura del 75 %

(miliardi di lire)

VOCI	1967	1968	1969	1970	1971
a) Disponibilità al 1° gennaio (1)	74,8	— 115 -	— 254 -	— 254 -	— 154 -
b) Mezzi occorrenti per il settore interno	14 -	14 -	7 -	2 -	—
c) Disponibilità per rifinanziamenti all'esportazione (*a* — *b*)	60,8	— 129 -	— 261 -	— 256 -	— 154 -
d) Rientri del settore esportazione	55 -	83 -	107 -	113 -	110 -
e) Totale (*c* + *d*)	115,8	— 46 -	— 154 -	— 143 -	— 44 -
f) Erogazioni al settore esportazione	227,8	204 -	96 -	7 -	6 -
g) Nuovi mezzi occorrenti (*e* — *f*)	— 112 -	— 250 -	— 250 -	— 150 -	— 50 -

(1) Presso il Tesoro o presso Aziende di credito al netto del rimborso delle rate del prestito argentino.

TAV. 5.

MEDIOCREDITO CENTRALE

Disponibilità e previsioni sulle erogazioni nel 1967

(miliardi di lire)

	Media e piccola industria	Esportazione	Totali	
Mezzi operativi:				
a fine esercizio 1966		242,2		
che perverranno nel 1967		17 -	259,2 (*a*)	
Rientri	33 -	40 -	73 - (*b*)	
Totale mezzi operativi (*a* + *b*)			332,2 (*c*)	
Finanziamenti in essere a fine 1966	101,5	82,9	184,4 (*d*)	
Totale mezzi operativi disponibili nel 1967 (*c* — *d*)			147,8 (*e*)	
Erogazioni nell'esercizio 1967				
Media e piccola industria (intervento nella misura dell'80 % del finanziamento primario)	47 -		125 - (*f*)	
Esportazione (intervento nella misura del 25 % del finanziamento primario)		78 -		
Disponibilità residue a fine 1967 (*e* — *f*)				+ 22,8

ALLEGATO *A*.

Allo scopo di fornire elementi di valutazione nell'eventualità che potesse essere preso in considerazione un aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale, qui di seguito si indicano gli importi necessari per consentire l'intervento dell'Istituto nel settore delle esportazioni nella misura del 50 % del finanziamento primario.

L'ammontare dei nuovi mezzi finanziari occorrenti al Mediocredito centrale per far fronte agli impegni di finanziamento assunti entro il 1967 a favore delle esportazioni nell'ipotesi suddetta di rifinanziamento nella misura del 50 % è il seguente (in miliardi di lire):

1967	50,—
1968	90,—
Totale	140,—

Peraltro l'intervento del Mediocredito centrale nella misura del 50 % consentirebbe di ridurre la richiesta di nuovi mezzi per contribuzioni agli interessi nel quinquennio 1967-71, rispetto alla richiesta avanzata nell'ipotesi dell'intervento al 25 %, da lire 25 miliardi a lire 11 miliardi, così distribuiti (in miliardi di lire):

1967	1968	1969	1970	Totale
1 -	4 -	4 -	2 -	11-

Visto: *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(10811)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Emissione del « Prestito per l'edilizia scolastica » 5,50 % - 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », che, fra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, il capitale nominale da emettere, la durata del relativo ammortamento, il tasso d'interesse, il prezzo di emissione, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul Gran libro, le serie e i tagli, le norme relative alla consegna dei titoli stessi nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e autorizza la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione e al collocamento dei titoli;

Visto che ai sensi dell'art. 52 della citata legge la quota di prestito per l'anno finanziario 1967 si prevede in miliardi 222 di ricavo netto;

Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione della quota afferente all'anno finanziario 1967 del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1982 per un importo di 231 miliardi di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di 222 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantanove.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 5,50 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola ha scadenza 1° luglio 1968.

Art. 2.

La sottoscrizione avverrà per 100 miliardi nominali nel mese di ottobre 1967, per 100 miliardi nominali nel mese di novembre 1967 e per 31 miliardi nominali nel mese di dicembre 1967 e il versamento del ricavo netto relativo, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito dalla Banca d'Italia — in relazione al disposto degli articoli 8 e 9 del presente decreto — il giorno 30 di ciascuno dei mesi predetti.

All'atto del versamento saranno corrisposti i dietimi di interesse in ragione del 5,50 % annuo dal giorno dell'operazione al 31 dicembre 1967.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

I titoli sono rimborsabili alla pari in quindici annualità, mediante estrazione a sorte di serie intere, secondo il piano di ammortamento che sarà stabilito, con successivo decreto, dal Ministro per il tesoro.

Il sorteggio dei titoli viene eseguito il 20 maggio di ciascun anno di durata dei titoli stessi, a far tempo dal 1968 — giusta il disposto dell'art. 53 della legge n. 641/1967 citata in premessa — in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità vigenti per l'ammortamento dei prestiti redimibili.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione e da tale data cessano di fruttare interessi. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1968 e l'ultima dal 1° luglio 1982.

Art. 4.

I titoli hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie, sino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona od ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, numero 1343 e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1968 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 8.

La sottoscrizione della quota afferente all'esercizio 1967 del prestito di cui al precedente art. 1 è affidata alla Banca d'Italia che ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1968, di aziende e istituti di credito e di costituire appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 5,50 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dell'1 % più una provvigione di garanzia dello 0,50 %. Tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto di ciascuno dei tre versamenti che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, quest'ultima corrisponderà alla Banca stessa — contro rilascio di apposite ricevute — le provvigioni e i dietimi dovuti, il cui ammontare sarà scritturato fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il mese di marzo 1968, tutti i quantitativi per taglio dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei detti titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le contabilità relative alla operazione di cui al presente decreto sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 58 della legge 28 luglio 1967, n. 641, citata in premessa, sono estese ai titoli del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto le disposizioni del titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e modificato dallo art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da qualsiasi tassa e diritto spettante all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 102.

(10894)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Seminara (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 febbraio 1965, ha incluso nell'elenco

delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Seminara (Reggio Calabria);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza e un belvedere accessibile al pubblico dal quale si può godere la visuale della meravigliosa distesa della costa « viola », visuale resa di eccezionale efficacia per la possibilità che offre inoltre di abbracciare con lo sguardo il panorama dello stretto di Messina e le coste della Sicilia;

Decreta:

La zona litoranea sita nel territorio del comune di Seminara (Reggio Calabria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Il battente del mare Tirreno a ponente; il limite con il comune di Palmi a nord; la strada statale Tirrena inferiore n. 18 a levante ed il limite del comune di Bagnara dalla detta strada nazionale al mare verso sud.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Seminara provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria

Verbale della riunione del giorno 6 febbraio 1965

L'anno 1965 il giorno 6 del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti ed alle gallerie della Calabria, architetto Paolo Paolini, la Commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Alle ore 9, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nei comuni di Seminara, Bagnara e Scilla;

(*Omissis*).

Nell'ambito degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente illustra agli intervenuti l'opportunità di esaminare quelle località della costiera tirrenica che, poste in prosieguo a sud del territorio comunale di Palmi, costituiscono una incantevole bellezza panoramica con la meravigliosa visione della « Costa Viola », resa di eccezionale efficacia per la possibilità che offre allo sguardo di abbracciare il panorama dello Stretto di Messina e le coste della Sicilia, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di inesauribili emozioni.

La Commissione, rilevato che lo spettacolo offerto dalla suddetta costiera esibisce scenari di incomparabile bellezze, da potersi definire unici, all'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti zone:

Per il comune di Seminara - Tutta la zona racchiusa entro i seguenti limiti: Al battente del mare Tirreno a ponente; il limite con il comune di Palmi a nord; la strada statale Tirrena inferiore n. 18 a levante ed il limite del comune di Bagnara dalla detta strada nazionale al mare verso sud.

(10839)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1967.

Nomina di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota in data 24 maggio 1967, con la quale il sindaco di Scandicci comunica che la popolazione del Comune ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XII 1966) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1966;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sindaco del comune di Scandicci;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Orazio Barbieri è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Scandicci, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10999)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1019 del 27 settembre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che, a seguito delle dimissioni presentate dal gr. uff. Arno Ardisson, è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno il comm. Carlo Pini;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il gr. uff. Arno Ardisson con il comm. Carlo Pini;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Carlo Pini è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del gr. uff. Arno Ardisson.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10998)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 7 novembre 1966, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1018 del 27 settembre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dott. Vittorio De Sanctis è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, in sostituzione del dott. Corrado D'Alessandro;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, il dott. Corrado D'Alessandro con il dott. Vittorio De Sanctis;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vittorio De Sanctis è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del dottor Corrado D'Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10997)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Sostituzione di un consigliere della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1967, con cui, tra gli altri, fu nominato consigliere di amministrazione del predetto Istituto il prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Considerato che il prof. Stammati è stato nominato ragioniere generale dello Stato, cessando, quindi, dalla carica di direttore generale generale del Tesoro;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni, direttore generale del Tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza del Ministero del tesoro in sostituzione del prof. Gaetano Stammati, nominato ragioniere generale dello Stato.

Il predetto dott. Nuvoloni scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 31 marzo 1967 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1970 ed occorrendo fino a quando non entrerà in carica il suo successore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11054)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Sostituzione di un consigliere dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Visto il decreto n. 152476/40 del 21 giugno 1967, con il quale il prof. dott. Gaetano Stammati fu nominato, tra gli altri, membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano per gli esercizi 1967-68, 1968-69 e 1969-70;

Considerato che il prof. dott. Gaetano Stammati, a seguito della sua nomina a ragioniere generale dello Stato, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Ludovico Nuvoloni, direttore generale del Tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano in sostituzione del prof. dott. Gaetano Stammati, dimissionario a seguito della sua nomina a ragioniere generale dello Stato.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969-70.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11053)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Sostituzione di un consigliere della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 12 e 13 del vigente statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di amministrazione della Banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1966, con cui il prof. Antigono Donati fu nominato, tra gli altri, consigliere di amministrazione del predetto Istituto, quale esperto in materia finanziaria ed industriale;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1967, con cui il predetto prof. Donati è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo;

Considerato che, a seguito della nomina del prof. Donati a presidente del Consiglio di amministrazione, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione quale consigliere della Banca Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Il prof. Gaetano Stammati è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, quale esperto in materia finanziaria ed industriale, in sostituzione del prof. Antigono Donati.

Il predetto prof. Gaetano Stammati scadrà dalla carica insieme agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 24 settembre 1966 e cioè con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11055)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Marco in Lamis (Foggia).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1967, venne sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Ercole Manzi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro il termine di tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile, in quanto il commissario, appena insediatosi, ha dovuto innanzitutto provvedere all'approntamento ed adozione del bilancio 1967 e, solo successivamente, ha potuto iniziare il lavoro di riordinamento e definizione di numerose pratiche di ordinaria e straordinaria amministrazione pendenti.

Per tali considerazioni ed anche per la circostanza che l'assestamento amministrativo è in fase di elaborato completamento, si rende necessario, in conformità del disposto del secondo comma del sopracitato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 15 giugno 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Foggia, addì 17 ottobre 1967

Il prefetto: DI CAPRIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Marco in Lamis e fu nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente il dott. Ercole Manzi, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

Considerato che il 25 ottobre 1967 viene a scadere il termine di mesi tre di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile, ai sensi del comma secondo della succitata norma, prorogare la gestione straordinaria onde consentire che siano effettuate le elezioni, non ancora indette;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 30 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Marco in Lamis, affidata al dott. Ercole Manzi, è prorogata, con effetto 25 ottobre 1967, fino all'insediamento degli organi elettivi del Comune medesimo.

Foggia, addì 17 ottobre 1967

Il prefetto: Di Caprio

(11034)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 ottobre 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Offida (Ascoli Piceno).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 12 agosto 1967, è stato sciolto il Consiglio comunale di Offida ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Nocerino.

Il predetto commissario, il quale ha anche dovuto predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il corrente esercizio, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi, specie nel settore delle opere pubbliche la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizio per il normale andamento della civica Azienda.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il prefezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione e far fronte alle gravi carenze determinate dalla completa stasi della attività amministrativa dell'Ente conseguente alla crisi comunale.

In conseguenza, si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 maggio 1960, n. 270.

Ascoli Piceno, addì 20 ottobre 1967

Il prefetto: De Marchi

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 12 agosto 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Offida e nominato commissario straordinario il dott. Giovanni Nocerino, vice prefetto ispettore;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Offida, affidata al vice prefetto ispettore dott. Giovanni Nocerino, è prorogata a termini delle su citate disposizioni di legge.

Ascoli Piceno, addì 20 ottobre 1967

Il prefetto: De Marchi

(11033)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 ottobre 1967.
Proroga della gestione commissariale del comune di Montescaglioso (Matera).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1967 il Consiglio comunale di Montescaglioso è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Luigi Tardi.

Il predetto commissario dopo aver adottato i provvedimenti essenziali per il funzionamento dell'Ente ha proceduto a dare un riassetto agli uffici ed ai servizi amministrativi che si erano appalesati non molto efficienti a causa della lunga mancanza di vitali Organi di amministrazione.

In atto ha in corso di esame numerosi ed importanti provvedimenti amministrativi e contabili fra i quali, principalmente, la revisione dell'imposta di famiglia, delle entrate patrimoniali e per l'uso di beni demaniali, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario.

Ritenendosi pertanto indispensabile prorogare la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Matera, addì 22 ottobre 1967

Il prefetto: Fazzutti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 12 agosto 1967, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Montescaglioso ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Luigi Tardi, consigliere di 1ª classe in servizio presso questa Prefettura;

Considerato che col 25 ottobre 1967 viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale per i motivi esposti nella unita relazione illustrativa che fa parte integrale del presente decreto.

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Montescaglioso è prorogata con decorrenza 25 ottobre 1967 fino all'insediamento degli Organi ordinari come per legge.

L'attuale commissario straordinario, dott. Luigi Tardi, conserva tutti i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Matera, addì 22 ottobre 1967

Il prefetto: Fazzutti

(11113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di « Diritto amministrativo », « Procedura penale », « Diritto internazionale » e di « Diritto commerciale », presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seconde cattedre di « Diritto amministrativo », « Procedura penale », Diritto internazionale » e di « Diritto commerciale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1971

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1967, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle diciannove serie (dalla 1ª/1971 alla 19ª/1971) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971, emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(10971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 27 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,23	622,15	622,18	622,17	622,10	—	622,25	622,17	622,22	622,20
$ Can.	580 —	580 —	579,80	579,875	579,75	—	580 —	579,875	580 —	580 —
Fr. Sv.	143,50	143,61	143,6350	143,60	143,60	—	143,66	143,60	143,51	143,65
Kr. D.	89,67	89,65	89,63	89,63	89,60	—	89,64	89,63	89,67	89,67
Kr. N.	87 —	86,97	87,01	86,98	86,90	—	87 —	86,98	86,98	86,98
Kr. Sv.	120,25	120,23	120,33	120,325	120,20	—	120,35	120,325	120,24	120,24
Fol.	173,05	173,05	173,03	173,02	173 —	—	173,06	173,02	173,07	173,05
Fr. B.	12,53	12,537	12,54	12,5370	12,535	—	12,5395	12,5370	12,53	12,537
Franco francese	126,96	126,96	126,9650	126,96	126,90	—	126,95	126,96	126,95	126,96
Lst.	1731,40	1731,20	1731,30	1731,35	1730,75	—	1731,45	1731,35	1731,40	1731,30
Dm. occ.	155,41	155,40	155,41	155,40	155,35	—	155,40	155,40	155,41	155,42
Scell. Austr.	24,09	24,08	24,0650	24,0625	24 —	—	24,0675	24,0625	24,09	24,09
Escudo Port.	21,61	21,60	21,60	21,62	21,60	—	21,597	21,62	21,61	21,61
Peseta Sp.	10,38	10,38	10,38	10,38375	10,375	—	10,38	10,38375	10,38	10,385

Media dei titoli del 27 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	108,80
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,21
1 Dollaro canadese	579,937
1 Franco svizzero	143,63
1 Corona danese	89,635
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	120,337
1 Fiorino olandese	173,04
1 Franco belga	12,538
1 Franco francese	126,955
1 Lira sterlina	1731,40
1 Marco germanico	155,40
1 Scellino austriaco	24.065
1 Escudo Port.	21,608
1 Peseta Sp.	10,382

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1967 — Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	4.858.417				
	residui	565.543				
	Totale		5.423.960			
Entrate extra-tributarie	competenza	212.862				
	residui	117.165				
	Totale		330.027			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	5.071.279			3.725.489	
	residui	682.708			834.908	
	Totale			5.753.987		4.560.397
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	36.684				
	residui	4.535				
	Totale			41.219		
Accensione di prestiti	competenza	464.924				
	residui	2.886				
	Totale			467.810		
Spese in conto capitale	competenza				868.068	
	residui				306.642	
	Totale					1.174.710
Rimborso di prestiti	competenza				37.426	
	residui				8.413	
	Totale					45.839
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.482.446			3.990.730	
Conti correnti		17.610.568			17.363.430	
Incassi da regolare		2.897.095			2.784.029	
Altre gestioni		7.618.771			7.207.391	
	Totale			31.608.880		31.345.580
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		149.480			173.812	
Pagamenti da regolare		241.545			298.287	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.236.808			1.394.306	
Altri crediti		14.101.231			14.604.597	
	Totale			15.729.064		16.471.002
	Totale complessivo			53.610.174		53.597.528
Fondo di cassa al 30 settembre 1967				—		12.646
	Totale a pareggio			53.610.174		53.610.174

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1967 (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		12.646	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	26.903		
Pagamenti da regolare	208.694		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	501.760		
Altri crediti	1.793.912		
Totale crediti		2.531.274	
In complesso			2.543.920
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.388.144		
Conti correnti	2.040.947		
Incassi da regolare	196.878		
Altre gestioni	794.719		
Totale debiti			6.420.688
Situazione del Tesoro (passività)			3.876.768
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1967	200.218		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(11219)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 1967

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.500.010.204.183 —
Cassa	»	35.462.627.760 —
Portafoglio su piazze italiane	»	792.141.215.315 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	226.222.650 —
Anticipazioni	»	657.021.402.164 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.474.377.532.635 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	500.225.118.338 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	267.860.411.336 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	397.479.672.438 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	52.208.413.960 —
Spese	»	86.827.904.940 —
	L.	7.102.840.725.720 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.310.360.228.169 —
	L.	13.413.200.953.889 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	13.415.793.744.027 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.361.794.166.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		27.356.772.411 —
Depositi in conto corrente liberi	»		69.179.322.607 —
Conti correnti vincolati	»		2.159.507.169.540 —
Creditori diversi	»		383.199.172.119 —
Rendite del corrente esercizio	»		87.500.969.361 —
	L.		7.088.537.572.038 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8.455.657.367 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5.547.496.315 —	
			14.303.153.682 —
	L.		7.102.840.725.720 —
Depositanti	»		6.310.360.228.169 —
	L.		13.413.200.953.889 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.		13.415.793.744.027 —

(11220)

Il Governatore: G. CARLI

p. *Il Ragioniere generale*: M. PALLINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Paliano (Frosinone), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 9 ottobre 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Paliano (Frosinone), in amministrazione straordinaria, il dott. Vincenzo La Pietra è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11092)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 15 giugno 1967 dalla sig.ra Dussich Antonia in Casseler, nata a Buie (Pola) il 5 ottobre 1908, residente a Trieste in via Baseggio, 75, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Dussi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Dussich Antonia in Casseler è ridotto nella forma italiana di Dussi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(10897)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 1° luglio 1967 dalla sig.na Cah Anna Maria, nata a Trieste il 9 agosto 1938 e qui residente in via S. Cilino, 50, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ciacchi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Cah Anna Maria è ridotto nella forma italiana di Ciacchi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 ottobre 1967

Il prefetto: CAPPELLINI

(10898)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 maggio 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Schlitzer dott. Pasquale	punti	77,46	su 132
2. Stelvi dott. Albino	»	76,50	»
3. Panebianco dott. Gaetano	»	75,50	»
4. Carlevaro dott. Oscar	»	73,23	»
5. Ferri dott. Pasquale	»	72,18	»
6. Camassa Gino	»	71,02	»
7. Costa dott. Antonio	»	70,46	»
8. Di Pietro dott. Alfio	»	70,27	»
9. Rabacchino dott. Ferdinando	»	70,11	»
10. Lo Iacono dott. Domenico	»	70 —	»
11. Bertinetti dott. Mario	»	69,47	»
12. Gracili dott. Rino	»	69,10	»
13. Fornaciari dott. Raoul	»	68,48	»
14. Campanella dott. Giovanni	»	68 —	»
15. Pieschi dott. Antonio	»	67,45	»
16. Ganci dott. Rosario	»	67,30	»
17. Di Pietrantonio Saverio	»	67,18	»
18. Palatiello dott. Vincenzo	»	65,69	»
19. Rossi Eugenio	»	59,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10743)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avvisi di rettifica

Nella deliberazione del 29 maggio 1967 concernente la nomina delle Sottocommissioni esaminatrici del pubblico concorso a quattrocento posti di manovratore in prova, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 19 giugno 1967, a pag. 3267 prima colonna, il sesto nominativo deve leggersi: « Trillò Antonio ... » e non « Trillò Giorgio ... ».

(11062)

Nella deliberazione del 5 luglio 1967 concernente la sostituzione di due membri della 1ª e 3ª Sottocommissione esaminatrice per il Compartimento di Firenze del pubblico concorso a quattrocento posti di manovratore in prova, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 31 luglio 1967, in luogo di « Fornari dott. Ilio », leggasi « Fornai dott. Ilio ».

(11063)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.